

## PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN TORINO

Alla cancelleria G.U.P. del Tribunale per i minorenni  
del Piemonte e della Valle d'Aosta

Torino

### RICORSO PER CASSAZIONE

Il Procuratore Generale della Repubblica in Torino dichiara di proporre, con il presente atto, ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata il 30.9.2010, nel procedimento n.07/541 R.GUP (06/2776 RGNR), dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino nei confronti di XXXXXX XXXXXXXXXX, nato a Torino il x.x.1989 e residente a xxxxxxxxxxxx, difeso fiduciariamente dall'avv. Xxxxx XXXXXXXX, del foro di Torino, imputato di concorso in violenza privata (in danno di Xxxx XXXXXXXX) e di danneggiamento (in danno del xxxxxxxx), reati entrambi aggravati e commessi in XXXXXXXXXX il 21.11.2006; sentenza con la quale il predetto è stato prosciolto da tali addebiti, ex art.129 cpp, per "immaturità al momento del fatto" ai sensi dell'art.98 cp. Puntualizzato che il deposito della sentenza è stato contestuale alla pronuncia, che la relativa comunicazione a questo Ufficio è stata effettuata il 13.10.2010 e che oggetto dell'impugnazione è la predetta pronuncia di proscioglimento, il ricorso viene proposto per i seguenti

### MOTIVI

#### **-1) Inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (art.606-co.1, lett.c, cpp)**

Trattasi degli artt.129, 178 lett.c), 416 e ss. cpp poichè, dopo che il P.M. aveva formulato, il 16.10.2007, rituale richiesta di rinvio a giudizio dello XXXXXX per i reati sopra indicati (ovviamente con correlativa richiesta, anzitutto, di fissazione dell'udienza preliminare), il g.u.p. del Tribunale minorile di Torino, anzichè procedere a tale fissazione, ha emesso ex art.129 cpp la declaratoria di cui sopra.

Vi era stata, invero, richiesta in tal senso, il 3.3.2010, dello stesso Ufficio di Procura (in persona del suo capo) ma l'Ufficio oggi ricorrente ritiene che essa non avrebbe potuto essere accolta in quanto, a tacer d'altro per quanto riguarda il P.M, la declaratoria in questione si poneva in chiaro contrasto con:

-quanto previsto dagli artt.418 e ss. cpp (che disciplinano, con specifica sanzione di nullità per la violazione delle disposizioni dei primi quattro commi dell'art.419, la fissazione e lo svolgimento dell'udienza preliminare e che valgono anche nel rito minorile, con le specificità previste dagli artt.31 e 32 dpr n.448/88 e con l'ulteriore specificità della composizione collegiale del g.u.p. minorile);

-il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 25.1/30.3/2005, n.12283, De Rosa (secondo il quale, in sintesi, il g.u.p., dopo aver ricevuto la richiesta di rinvio a giudizio non può provvedere de plano ex art.129 cpp ma deve dare impulso al rito tipico della fase in corso, che è quello camerale dell'udienza preliminare, e solo nell'ambito di questa può emettere, ricorrendone le condizioni, la declaratoria in questione);

-il fatto che il difetto di imputabilità, nella specie sotto il particolare profilo della incapacità di intendere e di volere, a cagione della minore età, di un giovane, comunque, ultraquattordicenne al momento del fatto (per gli infraquattordicenni vi è una norma *ad hoc*, quella di cui all'art.26 dpr n.448/88), non è una delle cause di proscioglimento espressamente previste dall'art.129 cpp (sulla non applicabilità di tale norma al caso di difetto di imputabilità v. Cass., VI, n.3843, 7.10.1997, Giordano, e Cass., I, n.3763, 21.6.1995, Paoletti).

Si è così concretizzata la violazione, in particolare, dell'art.178- lett.c) del codice di rito, che prescrive a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione della persona offesa e del querelante. Al di là di ogni possibile considerazione sulla richiesta formulata dal P.M. il 3.3.2010, vi è stata, palesemente, la violazione del principio del contraddittorio, che, come evidenziato dalle SS.UU. della Cassazione nella succitata sentenza De Rosa, non può essere penalizzato dalla immediatezza della pronuncia ex art.129 cpp.

L'imputato, che in fase d'indagini aveva fornito una certa versione dei fatti, avrebbe avuto, in sede d'udienza, la possibilità di far meglio valere le proprie difese e la parte offesa, pur non potendo, nel rito minorile, costituirsi parte civile, aveva comunque diritto ad essere citata in udienza preliminare, per l'esercizio delle facoltà previste dall'art.90 cpp (mentre la procedura seguita ha "tagliato fuori" completamente le pp.oo., lasciandole inconsapevoli della definizione del procedimento scaturito dalla denuncia-querela di una di esse, il Xxxxxxxx).

**-2) Violazione della legge penale (art.98 cp) e manifesta carenza ed illogicità della motivazione, altresì contraddittoria rispetto a quanto risulta dagli atti (art.606-co.1, lett. b) ed e), cpp)**

Ciò in quanto:

-a) Nulla è scritto in sentenza sui fatti oggetto dell'imputazione;

-b) Per altro verso, l'asserito difetto di prova della capacità di intendere e di volere è stato dedotto da sintetiche considerazioni di carattere generale (assenza di una relazione sociale o psicologica; asserita impossibilità di provare positivamente l'imputabilità a distanza di anni), mentre sullo specifico di questo ragazzo si accenna solo al fatto "che attraversava un momento critico della sua vita-era stato lasciato dalla fidanzata e quella sera si era ubriacato". Con ciò trascurandosi completamente quanto risultava dagli atti circa la natura e le concrete ed eloquenti modalità dei delitti in questione (il contesto fu quello di una studiata aggressione, approfittando dell'ora notturna e del fatto che l'autista Xxxxxxx si trovava, sul posto, isolato, al di là della possibilità di attivare una chiamata di emergenza alla centrale) nonché il dato di fatto costituito dall'età dello Xxxxxxx, che era già assai prossimo alla maggiore età, che avrebbe compiuto poco più di due mesi dopo (x.x.2007).

Tutti elementi che, sia pure senza alcun automatismo, erano fortemente sintomatici di per sè, senza necessità di particolari indagini, di capacità di intendere e di volere, che parrebbe emergere altresì dal quadro fornito all'epoca (in occasione dell'interrogatorio del 12.1.2007-ff.35/37 atti PM) dallo stesso Xxxxxxx e dalla di lui madre circa la situazione personale, familiare e scolastica del ragazzo, dati sicuramente utilizzabili ex art.9 dpr n.448/88, mentre i riferimenti alla criticità legata ai litigi con la ragazza non sembrano rilevare più di tanto al fine di una valutazione di difetto di capacità di intendere e di volere a cagione della minore età.

-Si chiede, pertanto, che la Corte di Cassazione voglia pronunciare, ex art.623 cpp, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale per i minorenni di Torino (Ufficio del giudice dell'udienza preliminare) per il nuovo giudizio, anzitutto con la fissazione dell'udienza preliminare.

Torino, 22.10.2010